

Simonelli Associati

“DECRETO  
RISTORI  
QUATER” D.L. 30  
novembre 2020  
n.157

## Sommario

PREMESSA.....	2
ART. 1 – Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP .....	2
ART. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di dicembre .....	3
ART. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP .....	4
ART. 4 – Proroga termini versamenti definizione agevolata .....	4
ART. 6 – Ristori esteso ad altri codici ATECO .....	4
ART. 7 – Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione.....	4
ART. 8 – Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU .....	5

## PREMESSA

Il d.l. n. 157 del 30/11/2020, cosiddetto “Decreto Ristori-quater”, ha introdotto ulteriori misure fiscali connesse all’emergenza epidemiologica.

### ART. 1 – Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP

Per le imprese ed i lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, il termine di versamento del secondo acconto o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30/11/2020 è prorogato al 10/12/2020.

Inoltre, il termine di versamento del secondo acconto o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019, è prorogato al 30/04/2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche per:

- a) le imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30/11/2020, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
- b) le imprese e lavoratori autonomi che operano nei settori individuati negli Allegati 1 e 2 al d.l. 149/2020, e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art. 3 DPCM 03/11/2020, ovvero per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art. 2 DPCM 03/11/2020; in entrambi i casi indipendentemente dal volume di ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Per i soggetti ISA resta confermata la proroga al 30/04/2021 del versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP già prevista dall’art. 98 del “Decreto Agosto” (riduzione di fatturato di almeno il 33% del primo semestre 2020 rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente) e dall’art. 6 del “Decreto Ristori-bis” (indipendentemente dalla riduzione del fatturato per i soggetti di cui allegato 1 e 2 e per determinati operatori economici: esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di

rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 03/11/2020.

## ART. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di dicembre

Per le imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30/11/2020, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a:

- a) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, artt. 23 e 24 d.p.r. 600/1973, e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- b) l’imposta sul valore aggiunto;
- c) i contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione si applica anche alle imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l’attività dopo il 30/11/2019.

Inoltre, la sospensione si applica indipendentemente dal volume di ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano:

- le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 DPCM 03/11/2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
- le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità individuate alla data del 26/11/2020 con le ordinanze del Ministro della salute ex artt. 2 e 3 DPCM 03/11/2020 (**zone rosse e arancioni**),
- le attività nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al d.l. 149/2020, ovvero l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità individuate alla data del 26/11/2020 con le ordinanze del Ministro della salute ex art. 3 DPCM 03/11/2020 (**zone rosse**).

I versamenti vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/03/2021 o in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### ART. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP

I termini in scadenza al 30 novembre 2020 per la trasmissione delle dichiarazioni per imposte sui redditi e dichiarazioni Irap sono stati posticipati al 10/12/2020.

### ART. 4 – Proroga termini versamenti definizione agevolata

È stato prorogato il termine dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine delle rate della c.d. “rottamazione ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020.

### ART. 6 – Ristori esteso ad altri codici ATECO

Il contributo a fondo perduto previsto dal d.l. 137/2020, “Decreto Ristori” spetta anche ai soggetti che, alla data del 25/10/2020, hanno la partita IVA attiva ed hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO dell'Allegato 1 al decreto (vedi Allegato) viene in pratica prevista una estensione dei codici ATECO di cui al decreto ristori e ristori bis.

Si ricorda che i requisiti sono ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

### ART. 7 – Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

In seguito alla presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Per le richieste di rateazione presentate fino al 31/12/2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a euro 100.000.

Si decade dalla rateazione, in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive. Per i carichi per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione (08/03/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio, può essere presentata nuovamente la richiesta di rateazione entro il 31/12/2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

### ART. 8 – Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

Viene chiarito che le disposizioni introdotte in materia di esenzione IMU dal “Decreto Rilancio”, “Decreto Agosto”, “Decreto Ristori” e “Decreto Ristori-bis”, si applicano ai soggetti passivi IMU (non necessariamente proprietari) che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.